

CAD in rappresentanza diretta: adesso si può.

E' quanto prevede la recente Circolare 1/D del 19.01.2015 della Agenzia delle Dogane, concretamente operativa da febbraio 2015.

Com'è noto, la rappresentanza in dogana può essere diretta o indiretta. Fino ad oggi l'orientamento della Agenzia è sempre stato quello di ritenere che i CAD (Centri di Assistenza Doganale) potessero operare solamente in rappresentanza indiretta, cioè per conto dell'operatore, ma in nome proprio, il che determinava, come ha determinato, rilevanti problemi di responsabilità.

Per il Codice Doganale infatti primo responsabile dell'obbligazione doganale è il "dichiarante" che è colui che fa la dichiarazione doganale, con la conseguenza che i CAD, ove assumano tale qualità (cioè sempre, quantomeno sino ad oggi) sono chiamati a rispondere per il pagamento di eventuali differenze di diritti che vengano contabilizzate dalla Dogana in ogni situazione di revisione, anche quando questa sia motivata da ragioni totalmente impreviste ed imprevedibili ed al di fuori della possibilità anche solo di conoscenza da parte del CAD (si pensi ad esempio alle revisioni in materia di *royalties* che vengono per lo più operate sulla base di elementi che vengono desunti da atti negoziali che lo spedizioniere non ha alcun titolo né possibilità di conoscere).

Con la Circolare in esame, l'Agenzia opera una rivisitazione di quello che era il regime della procedura di domiciliazione sino ad oggi disciplinato dalla circ. n. 27/D del 2005 e richiamato anche nella circolare n. 9/D, par. 2.1. del 2011, accogliendo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea intervenuta sull'argomento a seguito di un reclamo della associazione di categoria.

La Commissione ha infatti precisato che *L'art. 5 del codice doganale prevede la possibilità che chiunque possa farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta. Tuttavia gli Stati membri possono limitare il diritto di fare dichiarazioni in dogana tramite rappresentanza diretta o indiretta in modo che il rappresentante debba essere uno spedizioniere doganale che esercita la propria attività nel territorio di tale paese. Pertanto da questa norma si evince che si può limitare la rappresentanza di qualsiasi altro agente, ma non quella degli spedizionieri doganali. La rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve sempre essere consentita, che sia diretta o indiretta*".

Su questi presupposti, la Circolare riconosce pertanto che il titolare di procedura di domiciliazione, potrà agire: in suo nome e per proprio conto, ovvero come rappresentante diretto, ovvero come rappresentante indiretto.

E' da avvertire peraltro che il rilascio della procedura di domiciliazione in rappresentanza diretta onera il richiedente di non pochi adempimenti.

Stante quanto previsto dall'art. 253, par. 4, delle DAC in relazione alla necessità che l'autorità doganale sia sempre in grado di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati qualora il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione agisca in qualità di rappresentante, l'Agenzia ha previsto che il richiedente sia tenuto ad ottemperare, oltre ai criteri già previsti ed indicati nella circolare 9/D/2011, ad alcune condizioni specifiche.

A) In caso di istanza per la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione, il richiedente che intende agire come rappresentante diretto, dovrà presentare la richiesta (allegato 67 del Reg. CEE 2454/1993/ allegato B della Determinazione direttoriale prot. n. 158326/RU del 14/12/2010) con l'indicazione di tale modalità, fornendo, oltre alla prevista documentazione di cui alla citata circolare 9/D dell'11/03/2014, par. 2.3, i seguenti ulteriori elementi informativi:

- 1. gli elenchi aggiornati dei clienti (importatori/esportatori) per i quali il titolare della procedura di domiciliazione intende agire in rappresentanza diretta con i relativi atti di conferimento. Per ciascun cliente indicare nome, cognome o ragione sociale e codice Eori; qualora il cliente non sia un soggetto titolare dello status AEO, indicare altresì la sede amministrativa, la presenza di stabilimenti e ogni altra informazione utile al riguardo che risulti in possesso del richiedente l'autorizzazione, ai fini della corretta identificazione del cliente rappresentato.

- 2. l'elenco aggiornato dei doganalisti designati dal rappresentante, titolare della domiciliazione (che agisce in rappresentanza diretta), per la presentazione della dichiarazione doganale.

B) In caso di istanza per la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione con la modalità della rappresentanza indiretta si applicano le disposizioni contenute nella circolare n.9/D dell'11.03.2011 più volte richiamata.

C) In caso di autorizzazione alla procedura di domiciliazione già rilasciata possono verificarsi le seguenti ipotesi:

C.1 l'operatore economico che intende chiedere l'integrazione dell'autorizzazione esistente avvalendosi anche della modalità della rappresentanza diretta dovrà presentare il modulo di cui all'allegato 67 (Allegato B della determinazione direttoriale sopracitata) indicando nella casella 1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell'istanza dovranno essere prodotti i documenti elencati alla precedente lett. A) punti 1e 2 con le relative procure;

C.2 l'operatore economico che intende presentare una richiesta di modifica dell'autorizzazione avvalendosi della sola modalità della rappresentanza diretta dovrà presentare il modulo di cui all'allegato 67 (Allegato B della determinazione direttoriale sopracitata) indicando nella casella 1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell'istanza dovranno essere prodotti i documenti elencati alla precedente lett. A) punti 1 e 2 con le relative procure.

Per quanto riguarda i CAD, la Circolare stabilisce che la relazione finale contenente gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio doganale secondo le modalità sopraindicate dovrà essere inviata alla competente Direzione

regionale, interregionale o interprovinciale che provvederà al rilascio o al motivato diniego del provvedimento in questione.

La Circolare prevede inoltre che il competente Ufficio delle dogane dovrà verificare che qualora il titolare della procedura di domiciliazione operi in qualità di rappresentante diretto, il medesimo osservi le ulteriori prescrizioni di seguito indicate:

- la tenuta di un fascicolo contenente la documentazione comprovante le operazioni doganali effettuate per ciascun soggetto rappresentato, ivi compresi gli atti di conferimento, rilasciati dal cliente, con l'esatta specificazione della relativa modalità di rappresentanza;
- l'effettuazione di un monitoraggio periodico (con cadenza almeno bimestrale) della regolarità e correttezza delle operazioni doganali poste in essere per conto dei propri clienti.

Come si può vedere, gli adempimenti imposti dalla nuova Circolare ed ai quali l'Agenzia condiziona il rilascio della procedura di domiciliazione in rappresentanza diretta, non sono di poco conto. Si pensi solo alla previsione di tenere un elenco per ciascun cliente, contenente tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione, ovvero, l'adozione di un sistema di rilevazione per ciascun cliente del c.d. "rischio doganale", il che richiederebbe, secondo l'Agenzia, l'utilizzo di *database* che elaborano il profilo economico/finanziario e reddituale di quest'ultimo, nonché il suo eventuale posizionamento nel settore di appartenenza, l'eventuale classe di rating se disponibile, la sua operatività doganale in termini di flusso, di periodicità e di tipologia di operazioni doganali, nonché la conformità alle norme doganali ecc..

Altro aspetto censurabile - a parere di chi scrive - è l'ancor più elevato margine di discrezionalità che la Circolare pare riservare alla Amministrazione circa la valutazione dei requisiti per il conseguimento della autorizzazione, discrezionalità che francamente non pare potersi cogliere nelle indicazioni fornite della Commissione Europea.

- avv. Massimo Camilli -